SCHEMA DI CONTRATTO	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU.FC)	
Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
Oggetto: FC25DM001 FORNITURA IN SERVICE DI ASSISTENZE MECCAN	ІСНЕ
DI MEDIO E LUNGO TERMINE, E MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PE	ER UN
PERIODO DI 36 MESI	
LOTTO 1: CIG	
LOTTO 2: CIG	
tra	
l' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU.FC"	'), con
sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede opera	tiva in
Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,	n. 15,
rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08	.1972,
domiciliato per la carica presso ASU.FC, il quale agisce ed interviene nel pre	esente
Contratto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e S	Servizi
e	
, con sede in, n, C.F./P.IVA, rappresenta	ato da
, nato a il, domiciliato per la carica presso	, in
qualità di legale rappresentante pro tempore in carica, di seguito denon	ninato
anche "Contraente", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente	anche
"Parti".	
Premesso che	
- con Determinazione dirigenziale ASU.FC n dd, è stata in	ndetta
procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma teler	matica

eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della	
fornitura in service di "Assistenze meccaniche di medio e lungo termine e	
materiale di consumo dedicato" per un periodo di 36 mesi (FC25DM001);	
- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di	
Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l'Allegato Offerta economica e lo	
Schema di Contratto;	
- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE/s dd ;	
- il Contraente (C.F./P.IVA) ha manifestato espressamente la volontà di	
impegnarsi a svolgere la fornitura in oggetto del presente Contratto alle	
condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di	
gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall'offerta	
presentata in sede di gara;	
- con Determinazione dirigenziale ASU.FC nr del è stata disposta	
l'aggiudicazione della gara in argomento, per un importo complessivo presunto	
pari ad € IVA esclusa;	
- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente	
Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente (C.F./P.IVA	
) ha prestato apposita garanzia fideiussoria n, emessa in data da	
(C.F./P.IVA) per l'importo di € (euro/);	
- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il	
Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;	
- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i	
prodotti oggetto del presente Contratto ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle	
condizioni, modalità e termini stabiliti dallo schema di Contratto e nel Capitolato	
tecnico della gara allegati alla procedura in oggetto.	

Tutto ciò premesso	
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
Art. 1) - Premesse	
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
Contratto.	
Art. 2) - Oggetto	
1. Il Contratto disciplina l'affidamento della fornitura in service di assistenze	
meccaniche di medio e lungo termine, e materiale di consumo dedicato per un	
periodo 36 mesi (FC25DM001 – Lotto).	
2. La fornitura di cui trattasi è articolata in due lotti, specificati nel Capitolato	
tecnico, corrispondenti ai prodotti oggetto della gara con indicazione delle	
quantità e dei requisiti prescritti.	
3. I fabbisogni, da ritenersi presunti, della fornitura dei lotti sono anch'essi	
indicati nel Capitolato tecnico di gara.	
Art. 3) - Determinazione del prezzo	
1. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura	
fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà essere addebitata in fattura a norma di	
legge.	
Art. 4) - Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo	
1. I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato sono stati calcolati in base	
all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono	
sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà	
subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale,	
dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi di ASU.FC.	
2. Qualsiasi possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità	

degli stessi è disciplinata dall'art. 120 D.lgs 36/2023.	
3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari	
condizioni di natura oggettiva, a decorrere dal secondo anno di vigenza	
contrattuale, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo	
dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella	
misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da	
eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto	
all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico quello relativo ai	
prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.	
4. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere	
concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU.FC. L'eventuale	
adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di	
presentazione dell'istanza di revisione.	
 Si rimanda al Paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.	
 5. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei	
diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non	
potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili	
 all'atto della presentazione dell'offerta.	
Art. 5) – Innovazione tecnologica e sostituzioni di prodotto	
1. Qualora nel corso della durata del presente Contratto siano apportate	
variazioni sostanziali nella disponibilità o produzione di quanto aggiudicato o	
vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse	
essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo	
rispetto a quello aggiudicato, il Contraente dovrà proporre ad ASU.FC la	
sostituzione/aggiornamento tecnologico del prodotto aggiudicato, specificando	

le ragioni alla base della richiesta/proposta di sostituzione.	
2. A corredo della richiesta il Contraente dovrà produrre:	
- tutta la documentazione richiesta negli atti di gara per l'offerta tecnica;	
- dichiarazione di conformità CE;	
- scheda tecnica;	
- tutta la documentazione atta a verificare, in modo agevole, che il dispositivo	
offerto in sostituzione sia in possesso di tutte le caratteristiche tecniche e	
funzionali - nessuna esclusa - di cui al modello aggiudicato e che i relativi livelli	
tecnico-prestazionali siano uguali o migliorativi rispetto al modello aggiudicato.	
3. Dalla nota e relativa comunicazione dovrà altresì evincersi con chiarezza le	
eventuali caratteristiche superiori del dispositivo proposto in aggiornamento/	
sostituzione.	
4. Il dispositivo proposto in aggiornamento tecnologico/sostituzione dovrà	
rispettare le caratteristiche tecniche indispensabili prescritte in sede di gara,	
avere analoghe indicazioni d'uso ed essere in possesso di caratteristiche	
equivalenti o migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza. Il	
dispositivo offerto in sostituzione dovrà necessariamente essere prodotto dal	
medesimo fabbricante del dispositivo aggiudicato, fatto salvo i casi di modifica	
. 55	
soggettiva previsti dalla normativa vigente. Lo stesso inoltre non dovrà	
sovrapporsi ad altre tipologie di dispositivi presenti nella presente procedura di	
gara.	
5. Il Contraente si impegna ad inviare campionatura, qualora sia ritenuto	
necessario da ASU.FC.	
6. Il Contraente sarà tenuto ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto alle	
medesime condizioni contrattuali del prodotto aggiudicato e alle medesime	

condizioni economiche o a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle	
oggetto di aggiudicazione.	
7. ASU.FC analizzerà la proposta di aggiornamento tecnologico/sostituzione e	
renderà il proprio parere all'esito della relativa istruttoria tecnica; ASU.FC si	
riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in	
aggiornamento/sostituzione, previa valutazione dei motivi che hanno indotto la	
richiesta, della congruità della documentazione presentata e della verifica che	
tutte le specifiche tecniche indispensabili - nessuna esclusa - siano uguali o	
superiori rispetto a quelle del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo	
medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.	
 8. Il Contraente dovrà provvedere ad aggiornare mediante apposita espressa	
tempestiva comunicazione i dati e le informazioni in possesso di ASU.FC utili e	
 necessarie ai fini della tracciabilità del prodotto fornito nel caso di sostituzione	
dello stesso, per aggiornamento tecnologico o diversa ragione, per tutto il periodo	
 di validità del Contratto.	
Art. 6) – Durata della fornitura e modifiche del contratto in fase di	
esecuzione	
1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali modifiche opzioni) è di 36 mesi,	
eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula	
del contratto di fornitura.	
Si precisa sin da ora che per quanto concerne il Lotto n. 2, essendo in corso di	
esecuzione un contratto con scadenza naturale dello stesso fissata al 9.09.2026,	
la stipula del Contratto per l'affidamento della fornitura avente ad oggetto tale	
Lotto avrà presumibilmente decorrenza da tale data.	
2. Per quanto concerne le modifiche del Contratto in fase di esecuzione, si	
2. Fel quanto concerne le mountene dei contratto in fase di esceuzione, si	

rimanda al paragrafo n. 3.3 del Disciplinare di gara.	
Art. 7) - Collaudo	
1. Si rimanda al Capitolato tecnico di gara.	
 Art. 8) Periodo di prova	
1. Il Contraente è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio	
 effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della	
prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal	
Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta in fase di gara, l'ASU FC comunicherà	
 al Contraente le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con	
 diffida ad adempiere.	
2. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova,	
l'ASU FC ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera inviata a mezzo PEC, e	
di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che il	
Contraente possa richiedere danni.	
 In tal caso il Contraente:	
 dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'ASU FC; 	
avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel	
momento ordinati.	
Art. 9) - Risoluzione	
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., ASU.FC potrà procedere alla	
risoluzione del Contratto nei seguenti casi:	
a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi	
contrattuali, nei termini di cui al presente Contratto;	
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Contraente	
della fornitura in argomento;	

a) anavi viologioni dei muo avannoi taman avali di conlete monte della formita ma	
c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura,	
stabiliti o concordati con ASU.FC;	
d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il	
regolare svolgimento della fornitura;	
e) cessione totale o parziale del Contratto;	
f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge	
136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui	
le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste	
italiane Spa;	
g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento	
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del	
D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";	
h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.	
i) nei casi di cui all'art. 122, c.2 del D. Lgs. 36/2023.	
2. Nell'ipotesi di cui al punto 1 a) ASU.FC assegna al Contraente un termine, che,	
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni solari consecutivi,	
entro i quali il Contraente deve eseguire le prestazioni o presentare le proprie	
controdeduzioni adducendo le ragioni del ritardato adempimento, dell'inesatto	
adempimento o dell'inadempimento rilevati. In caso di inutile decorso del	
termine concesso o nell'ipotesi di valutazione negativa delle predette deduzioni	
ovvero se l'inadempimento permane, il Contratto è risolto di diritto ai sensi	
dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Sono escluse solamente le ipotesi di	
inadempimento per cause di forza maggiore non imputabili al Contraente.	
3. Nell'ipotesi di inadempienze non gravi, cioè tali da non compromettere la	
regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate da ASU.FC al	
regolarità della formicara, le stesse saranno formannente contestate da ASO.Pe al	

Contraente. In ogni caso ASU.FC si riserva il diritto di procedere alla risoluzione	
del Contratto.	
4. ASU.FC si riserva inoltre il diritto di indire una nuova procedura o di rivolgersi	
all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultata seconda migliore	
offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese	
sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. L'affidamento a	
terzi, in caso di risoluzione del Contratto, verrà comunicato al Contraente	
inadempiente.	
5. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al	
Contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il Contraente	
 inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di	
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
6. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del Contratto	
da parte del Contraente aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.	
7. La risoluzione del Contratto comporta l'incameramento della cauzione	
definitiva e/o la possibilità per ASU.FC di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c.,	
oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e	
delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro Operatore	
Economico.	
Art. 10) - Recesso	
1. È facoltà di ASU.FC di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal	
presente Contratto a seguito di mutamenti nei protocolli aziendali, ovvero nel	
caso di nuovi assetti organizzativi che impattino nella gestione degli	
approvvigionamenti dei beni, a titolo esemplificativo l'eventuale intervenuta	
aggiudicazione di procedura avente ad oggetto la medesima fornitura espletata	

da parte della Centrale di committenza.	
2. ASU.FC potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in	
forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura	
tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o	
qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive	
regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la	
prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno 3 mesi,	
secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.	
Art. 11) – Penali	
1. Nell'ipotesi in cui il Contraente effettui, in ritardo sul termine stabilito, la	
consegna o sostituzione di prodotti o parte di essi risultati essere difettosi per	
cause non imputabili ad ASU.FC, tanto da comportare l'impossibilità di utilizzo	
dei prodotti di cui trattasi, per l'uso previsto, ASU.FC, a seguito di formale	
contestazione al Contraente applicherà, ai sensi dell'art. 1382 cc., le seguenti	
penali:	
addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di	
ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del	
10% del valore del Contratto, IVA esclusa;	
addebito degli eventuali danni;	
addebito della penale nella misura del 1% del valore del Contratto per	
mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i	
 termini, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto, IVA esclusa;	
 addebito della penale nella misura del 1% del valore del Contratto per la	
consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente	
autorizzata, fino all'importo massimo del 10% del valore del Contratto IVA	

esclusa;	
2. ASU.FC, per l'applicazione delle penali, provvederà ad emettere apposite note	
di addebito decurtando l'importo del corrispettivo convenuto in sede di	
pagamento dello stesso.	
3. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a	
coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché	
quello dei danni dallo stesso arrecati, per qualsiasi motivo, ASU.FC. si rivarrà sul	
deposito cauzionale definitivo.	
 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	
esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la	
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
medesima penale; l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non	
preclude il diritto di ASU.FC a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori	
danni.	
5. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà	
superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede	
di aggiudicazione, oltre alla quale ASU.FC potrà risolvere il Contratto.	
Art. 12)- Manleva	
1. Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Contraente stesso	
quanto da ASU.FC, e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in	
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione	
delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
Art. 13) - Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto	
d'autore	
u autore	

1. Il Contraente si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni	
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
privativa altrui, e pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne ASU.FC dalle	
pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati.	
2. Il Contraente dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da	
eventuali azioni esperite nei confronti di ASU.FC in relazione ai beni forniti e ai	
servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne ASU.FC dagli oneri	
eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni	
a cui essa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.	
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al presente comma	
tentata nei confronti di ASU.FC, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento	
del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare	
la risoluzione di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo il	
diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex	
art. 1382 c.c	
Art. 14) – Garanzia e responsabilità della fornitura	
1. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto	
riconducibile alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del	
Contraente, inoltre devono essere conformi alle norme vigenti in campo	
nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione,	
all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai	
requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché	
ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.	
2. In particolare i prodotti dovranno:	
essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia	

	di prodotto (lotto) nel seguito del presente documento;	
	essere conformi ai requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) 2017/745 ed	
	eventuali successivi atti e provvedimenti nazionali e regionali attuativi;	
	essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative,	
	regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto	
	della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione,	
	all'importazione ed alla immissione in commercio e all'uso, e rispondere ai	
	requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti	
	quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata	
	del presente Contratto;	
	rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio previste dalla	
	normativa vigente e applicabile;	
	3. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura	
	di tutte le diciture previste dalla normativa in vigore e devono figurare sia sul	
	confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. La confezione esterna	
	dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il	
_	peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa vigente in	
	materia di sicurezza.	
	4. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti o nell'ipotesi in cui a seguito degli	
	accertamenti effettuati i prodotti non risultassero conformi alle caratteristiche	
-	indicate nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta presentata, il Contraente sarà	
	obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni	
	lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.	
	5. Il mancato adempimento degli obblighi in capo al Contraente potrà	
	determinare l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 11 e costituisce	

	causa di risoluzione del Contratto.	
	6. Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto	
	di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute	
-	pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il Contraente è obbligato, a propria	
	cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni solari dalla data del	
	provvedimento di ritiro.	
	7. In particolare, qualora nel corso della validità del presente Contratto, si	
	verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene	
	alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il	
	Contraente è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla tenuta	
	disposizione, senza aumento di prezzo. Inoltre, il Contraente è tenuto a rinnovare	
	e trasmettere ad ASU.FC le certificazioni (conformità e CE) laddove le stesse	
	dovessero scadere durante il periodo di validità del Contratto.	
	8. ASU.FC si riserva di agire nei confronti del Contraente per il recupero degli	
	eventuali costi sostenuti, a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi	
	difettoso per ragioni di sicurezza.	
	Art. 15) - Controlli di qualità e quantità	
	1. ASU.FC, tramite i propri incaricati, effettuerà in qualsiasi momento controlli di	
	qualità e quantità a campione della merce consegnata durante il periodo di	
	fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza dei prodotti	
	forniti.	
	2. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Contraente nell'ipotesi	
	in cui i relativi dati dovessero risultare difformi da quanto previsto dal Capitolato	
	Tecnico di gara e dall'offerta presentata.	
	3. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la	

regolare esecuzione della fornitura e dei servizi connessi da parte del Contraente,	
certificando che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo	
tecnico e funzionale, oltre che in conformità e nel rispetto delle condizioni,	
modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali	
leggi di settore ed accertando che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti	
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.	
4. La presa in consegna dei beni forniti dal Contraente non comporta	
l'accettazione definitiva delle forniture stesse. Agli effetti dei requisiti qualitativi	
della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della	
consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione da parte di ASU.FC, che si	
riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo	
utilizzo della merce consegnata.	
5. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza	
alcuna formalità. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno	
tenuti a disposizione del Contraente e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio	
originale.	
6. In ogni momento, potrà essere verificata la corrispondenza delle	
caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche	
dichiarate dal Contraente in sede di partecipazione alla procedura di gara. Anche	
gli imballaggi che, a giudizio del personale di ASU.FC, presentassero difetti	
saranno rifiutati e il Contraente dovrà provvedere, nei termini indicati dalla	
richiesta, alla loro sostituzione.	
7. ASU.FC metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà	
il deposito per complessivi 7 giorni lavorativi. Qualora il Contraente non	
provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 giorni solari consecutivi	
	İ

dalla ricezione della segnalazione, ASU.FC potrà procedere allo smaltimento dei	
prodotti a spese del Contraente, dandone ulteriore preventiva comunicazione	
 scritta.	
 8. Il Contraente dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in	
eccedenza e non accettati, concordando con ASU.FC le modalità del ritiro. Il	
Contraente non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il	
deterioramento che la fornitura potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7	
giorni lavorativi di deposito garantiti.	
9. ASU.FC si riserva inoltre, in sede di effettivo utilizzo durante il corso della	
fornitura, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara,	
di procedere, anche a mezzo di laboratori fiduciari accreditati:	
alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti	
consegnati con quanto dichiarato e offerto dal Contraente,	
 • all'esecuzione di test di conformità dei prodotti offerti ai valori di contenuto	
 ed efficacia indicati nella documentazione tecnica prodotta.	
10. Tali prove saranno eseguite, anche in più occasioni, in tempi e modi fissati	
discrezionalmente da ASU.FC. Eventuali spese per l'effettuazione dei test di	
 verifica sui prodotti offerti saranno interamente a carico del Contraente.	
11. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una	
tempestiva sostituzione, entro 30 giorni solari, ASU.FC avrà la facoltà di	
procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese	
con addebito al Contraente inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza	
possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in	
ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.	
Art. 16) Obbligo di riservatezza dei dati	

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui	
venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del	
contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne	
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o	
trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'AS UFC. L'obbligo di cui sopra	
sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in	
 esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o	
divengano di pubblico dominio.	
2. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,	
consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra	
e risponde nei confronti dell'ASU FC per eventuali violazioni dell'obbligo di	
riservatezza commesse dai suddetti soggetti.	
3. In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'ASU FC ha facoltà di dichiarare	
risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a	
risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
4. Il Contraente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e	
le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa	
autorizzazione dell'ASU FC.	
5. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'ASU FC attinente le	
procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi	
assunti dal presente contratto.	
6. Il Contraente non potrà conservare copia di dati e programmi dell'ASU FC, né	

alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà,	
su richiesta, ritrasmetterli all'ASU FC.	
6. Il Contraente s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento	
UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il Contraente, in relazione a quanto oggetto	
di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a	
qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si	
impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti	
dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli	
eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento	
UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad	
evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché	
d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle	
finalità del presente contratto.	
 Art. 17) – Cessione del contratto e cessione dei crediti	
1. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità secondo quanto disposto	
dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del	
 Contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive	
dell'esecutore del Contratto di cui all'art. 119 di cui sopra.	
 2. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura	
 privata autenticata e devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla L.	
52/1991 e dell'art. 120 c. 13 e c. 14 del D.Lgs. 36/2023.	
Art. 18) - Subappalto	
1. Il Contraente affida all'Operatore economico (C.F./P.IVA)	
avente sede legale in, n –, in qualità di subappaltatore,	
l'esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto	

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.	
119 del D.Lgs. 36/2023.	
3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di	
ASU.FC dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.	
Art. 19) - Fallimento, liquidazione e procedure concorsuali	
1. Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero	
di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Contraente, ovvero	
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, ASU.FC interpella	
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di	
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto,	
fatta salva la possibilità di cui all'art. 124 c. 4. D.Lgs. 36/2023.	
2. È fatto salvo il diritto di ASU.FC. di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti	
maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella	
fornitura.	
 Art. 20) - Tracciabilita' dei pagamenti	
1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.	
2. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU.FC e alla	
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine – della notizia di	
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
3. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del	
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di	
risoluzione del Contratto.	
4. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti	

verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
(C.F./P.IVA, con sede legale con sede in, n cap.	
(), presso:	
Banca:	
Agenzia: ()	
 N. Conto corrente dedicato:	
Codice IBAN:	
5. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:	
, nato a il, domiciliato per la carica presso, in	
qualità di, C.F.:	
6. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU.FC.	
7. Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai	
 precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito Contratto	
 aggiuntivo.	
 Art. 21) - Fatturazione e pagamenti	
1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro	
il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal	
 ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n.	
 55/2013).	
2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le	
informazioni che ASU.FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti,	
come indicato nella successiva Lettera di affidamento.	
I dati per la fatturazione sono i seguenti:	
ASU.FC Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,	
1	

Via Pozzuolo, n. 330 – CAP 33100 - Udine (UD),	
Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303	
Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S	
CIG indicato nei documenti di gara	
N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato nella Lettera di	
Affidamento.	
3. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R.	
 n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo	
"SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere	
obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.	
4. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU.FC verificherà la	
regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità	
Contributiva (D.U.R.C.).	
5. Le fatture relative ai canoni di noleggio e manutenzione non potranno essere	
emesse in via anticipata ma solo al termine del periodo di competenza di	
svolgimento del servizio di noleggio e manutenzione.	
Art. 22) – Patto di integrità	
1. Le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai	
principi di lealtà, correttezza e trasparenza secondo quanto previsto dalla L.	
190/2012 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 33/2013 ed anche alle disposizioni contenute nel	
Codice di Comportamento adottato da ASU.FC e pubblicato sulla sezione	
Amministrazione Trasparente del sito www.asufc.sanita.fvg.it.	
2. Il Contraente si impegna a segnalare ad ASU.FC. qualsiasi tentativo di turbativa	

o irregolarità ed anche qualsiasi comportamento illecito o contrario alla	
normativa in materia di anticorruzione o che integri una fattispecie delittuosa	
prevista e punita dal codice penale, nella fase di esecuzione del Contratto, da parte	
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative	
alla gara in oggetto.	
3. La mancata comunicazione di quanto previsto al comma 2 è causa di	
risoluzione del Contratto.	
Art. 23) - Trattamento dei dati personali	
1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto	
delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati	
personali e di quelle previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii "Codice della	
Privacy".	
Art. 24) - Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali	
1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, con la sola	
 esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente che	
dichiara, a tal fine, di avere domicilio in, n – cap ().	
Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente	
Contratto ed agli indirizzi:	
email:	
PEC:	
Se tenuto al pagamento dell'imposta di bollo	
2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n.	
36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta	
di bollo nella misura di € (euro/00). Il versamento dell'imposta	
di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel	
ar some devia essere assorte secondo le modulità telematiche maividuate nei	

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il	
modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).	
 Se non tenuto al pagamento dell'imposta di bollo	
2. Il presente Contratto è non assoggettato al pagamento dell'imposta di bollo,	
ai sensi del art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017, cd. "Codice del Terzo Settore".	
 Art. 25) - Controversie	
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e	
sull'esecuzione del presente Contratto, non definibili in via amministrativa e	
bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il	
Foro competente sarà quello di Udine.	
Art. 26) - Rinvio a norme	
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente	
alle previsioni del codice civile in materia.	
Art. 27) - Disposizioni fiscali	
1. Il valore, ai fini fiscali, del presente Contratto ammonta a € (euro	
/) I.V.A. inclusa come di legge.	
2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte	
diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via	
Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -	
cap. 33100 Udine (UD) – il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e	
Servizi, avv. Ladi DE CET.	
, con sede in, n cap (), C.F./P.IVA	
in qualità di	
in quanta di	

Sottoscritto digitalmente	
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto	
applicabili,, in qualità di dichiara espressamente di accettare i	
seguenti articoli: 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)	
 21) 22) 23) 24) 25) 27)del presente Contratto.	
Sottoscritto digitalmente	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W DATA FIRMA: 12/11/2025 11:38:35

CE8EB2F024AA0A7341666AEE41214190792AF31F584A443F0D93971A1037963F 792AF31F584A443F0D93971A1037963F12DD1B11CBBAFB8A696A602A2BB24DA3